

*Imposta di bollo assolta  
con le modalità telematiche,  
ai sensi del D.M. 22  
febbraio 2007, mediante  
MODELLO Unico In-  
formatico (M.U.I.), per  
l'importo di € 45,00*

**CONTRATTO PER LA FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI CIR-  
CUITI IN FIBRA OTTICA SPENTA PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LA DURATA  
DI 9 ANNI. CIG: 6976428A80.**

**REPERTORIO N. 238/A**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove (19) del mese di settembre, in Varese, presso i locali dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me Sig.ra Cecilia Pellicanò, [REDACTED]

[REDACTED] nella mia qualità di Ufficiale Rogante, delegata a ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, nominata con Decreto del Direttore Generale del 30 marzo 2017, n. 260, a norma di quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con l'assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono comparsi:

- l'Ing. Filippo Massimo Pipitone nato a [REDACTED] nella sua qualità di amministratore delegato di NORDCOM spa (cod. fisc. n. 13384100155), con sede in piazzale Luigi Cadorna, 14 - 20123 Milano (MI), come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano in data 29 maggio 2017 N. T244806486, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società del 20 marzo 2017, di cui si allega una copia digitale conforme alla copia conforme analogica rilasciata dal Dott. Federico Mottola Lucano, notaio in Milano con repertorio n. 3.551 e conservato agli atti del Servizio Gare e acquisti (Allegato 1), di seguito denominato Appaltatore;

- il Dott. Gianni Penzo Doria, [REDACTED] nella sua qualità di Direttore Generale, come tale, Legale Rappresentante dell'UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DELL'INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto, ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università. I componenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2017, n. 25 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura tramite noleggio di fibra ottica spenta per la connessione geografica delle sedi del Campus di via Valleggio in Como, del Campus di Bizzozero in Varese, della sede di via Ravasi in Varese e del Campus Molini Marzoli in Busto Arsizio con la rete del Consortium GARR presso il POP Milano4 in via Lambruschini 4 a Milano, per la durata di 9 anni, con un importo complessivo a base d'asta pari a € 811.500,00 (ottocentoundicimilacinquecento/00) al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00;
- in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società NordCom spa, con sede legale in P.le Cadorna, 14 - 20123 Milano (MI) per un importo complessivo di € 451.615,15 IVA esclusa di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, come risulta dall'offerta presentata dalla predetta Ditta di cui si allega una copia digitale conforme all'originale analogico conservato agli atti del Servizio Gare e acquisti (Allegato 2);
- nelle more del rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici in data 14 giugno

2017, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis del citato Decreto;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO**

i componenti convengono e stipulano il seguente contratto:

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Università affida all'Appaltatore la fornitura tramite noleggio di un'infrastruttura di rete in fibra ottica spenta, ad uso esclusivo dell'Università degli Studi dell'Insubria e della rete nazionale dell'Università e della Ricerca gestita dal *Consortium* GARR ([www.garr.it](http://www.garr.it)), che interconnetta alcune sedi dell'Ateneo tramite tratte in fibra ottica e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.

Il Fornitore dovrà fornire, interamente a proprie cura e spese, le connessioni rispondenti ai requisiti richiesti, perfettamente fruibili per tutta la durata contrattuale.

La fornitura dovrà includere l'attestazione della fibra negli armadi di rete delle sedi dell'Ateneo e il servizio di manutenzione per tutta la durata del contratto.

La fornitura dovrà prevedere per l'Università degli Studi dell'Insubria la facoltà di uso esclusivo dell'infrastruttura delle fibre ottiche messe a disposizione dal fornitore per tutta la durata contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L'Università degli Studi dell'Insubria utilizzerà le fibre ottiche oggetto della fornitura anche per realizzare collegamenti ottici di trasmissione dati con l'impiego di tecnologie CWDM e DWDM.

Gli apparati attivi per realizzare i *link* trasmissivi di trasporto dati tra le sedi dell'Ateneo non sono oggetto della presente fornitura.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati (Allegato 3) dei quali

l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dalla offerta tecnica presentata in sede di gara, di cui si allega una copia digitale conforme all'originale analogico conservato agli atti del Servizio Gare e acquisti (Allegato 4);

#### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

La realizzazione e l'attivazione dei collegamenti avverrà entro il 3 ottobre 2017, con esclusione della posa della nuova tratta in fibra ottica dalla Stazione delle Ferrovie Nord Milano di Milano Bovisa al POP Milano-4 del Consortium GARR in via Lambruschini 4 a Milano che avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto. La fornitura avrà inizio a partire dal giorno seguente alla data di collaudo con esito positivo di tutte le tratte descritte nella Tabella 2 all'art. 22 del Capitolato e avrà la durata di nove anni.

#### **ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'ammontare complessivo per l'intera durata del contratto, tenuto conto dell'offerta economica presentata, ammonta a € 451.615,15 (quattrocentocinquantunomilaseicentoquindici/15) IVA esclusa di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che verranno corrisposti in un'unica soluzione il primo anno di vigenza contrattuale.

#### **ART. 4 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI**

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta aggiudicata e non potrà subire alcuna variazione in aumento per l'intera durata del contratto.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull'esecuzione delle attività oggetto della fornitura e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,

facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non ecciperà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.

#### **ART. 5 - DISMISSIONE DELLE TRATTE**

Nell'ambito di validità del Contratto l'Università degli Studi dell'Insubria si riserva la possibilità di dismettere una o più tratte o parti di esse.

La lunghezza totale delle tratte dismesse non sarà in alcun caso superiore a una misura pari al **20%** della lunghezza totale dell'infrastruttura fisica oggetto della fornitura.

Nel caso in cui la richiesta di dismissione riguardi tutte le tratte originate in una sede di cui alla Tabella 1 del capitolato ovvero, al momento della richiesta, in una sede sia originata una sola tratta, l'Università degli Studi dell'Insubria potrà richiedere all'aggiudicatario di provvedere anche alla bonifica del cavo di accesso presso la sede, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Il tempo minimo di preavviso previsto per la dismissione sarà di 30 giorni solari e continuativi e tale occorrenza sarà comunicata dall'Amministrazione al Fornitore per iscritto a mezzo PEC, dal Responsabile del Procedimento rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è previsto l'adeguamento del canone di locazione in misura proporzionale alla lunghezza totale delle tratte dismesse sulla lunghezza totale dell'infrastruttura fisica oggetto della fornitura. L'adeguamento del canone di locazione avrà effetto a partire dalla scadenza del termine di preavviso.

## **ART. 6 - FATTURAZIONE**

Il corrispettivo risultante dall'offerta sarà oggetto di fatturazione con cadenza semestrale posticipata. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Questa amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate al Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su [www.indicepa.it](http://www.indicepa.it): codice IPA Ufficio 10O0AR.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

Le fatture semestrali, pena irricevibilità, dovranno essere corredate dal report sul livello dei servizi erogati nel semestre di competenza, come dettagliato all'art. 32 del Capitolato.

## **ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, sia nei rapporti con l'Università, sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010 e registrati su conto corrente dedicato i cui estremi identificativi e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operarvi sono stati comunicati con nota del 1° agosto 2017, prot. 57853. L'affidatario si impegna a comunicare all'Università ogni variazione dei predetti dati.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della gara.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Fornitore garantisce che saranno osservate tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione della fornitura, in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da per-

sione da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a persone o cose dell'Amministrazione o di terzi presenti o pertinenti gli edifici e i loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa durante l'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

Le attività di lavori accessorie alla fornitura della fibra ottica sono disciplinate secondo la normativa di settore. In particolare il Fornitore dovrà avvalersi di soggetti adeguatamente qualificati e in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa.

La Direzione Lavori e il Coordinamento Sicurezza sarà ad esclusivo e totale carico del Fornitore e i relativi oneri non sono rimborsabili.

È onere e responsabilità del Fornitore provvedere all'esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazione e concessioni necessarie per l'esecuzione della fornitura e delle attività ad essa accessorie.

#### **ART. 9 - NORME RELATIVE AL PERSONALE - SICUREZZA**

Ogni attività relativa al presente contratto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato a operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

Il Fornitore deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione de-

gli infortuni sul lavoro, d'igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione Concedente è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Fornitore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del contratto.

Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.

Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza).

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per il proprio personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

In considerazione della natura delle attività oggetto della fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Stazione Appaltante ha provveduto a redigere, in stretta collaborazione con l'appaltatore, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI (Allegato 5).

È previsto un aggiornamento di tale documento da parte del committente anche su proposta dell'affidatario sulla base di possibili modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

#### **ART. 10 - FORZA MAGGIORE**

Nel caso di sospensione della fornitura, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all'applicazione di penali in capo al Fornitore.

In ogni caso l'Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata fornitura.

#### **ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con fideiussione bancaria n. 17.1997 per l'importo di € 155.492,00 rilasciata da Credito Valtellinese spa in data 26/7/2017 e valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 o comunque decorsi 9 (nove) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo è stato ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'Appaltatore possiede la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida fino al 14/9/2018.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbliga-

zioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Università.

La garanzia verrà meno dopo 9 (nove) mesi dalla scadenza del contratto e, comunque, non prima della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Università.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

#### **ART. 12 - PENALI**

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio e in riferimento alle prestazioni contrattuali dettagliate le seguenti penali per ogni singolo inadempimento:

- a) Ritardo nella consegna delle tratte: euro 50,00 per ciascun giorno solare e continuativo di ritardo applicato per ciascuna tratta;
- b) Mancato rispetto del parametro di disponibilità 99,5% su base annuale: euro 20,00 (venti) per ogni ora di sfioramento del parametro applicato per ciascuna tratta;
- c) Ritardo nel ripristino in caso di guasto bloccante per singolo evento: euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna ora di ritardo applicato per ciascuna tratta;

d) Ritardo nel ripristino in caso di guasto non bloccante: euro 100,00 (cento) per ciascun giorno lavorativo di ritardo per ciascuna tratta;

e) Superamento del numero annuo di manutenzioni programmate con interruzione di servizio: euro 400,00 (quattrocento) per ciascun evento eccedente applicato per ciascuna tratta;

f) Mancata disponibilità del contact center dedicato: euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna ora di non disponibilità del contact center;

g) Per il mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dal presente capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: ripetute fatturazioni errate, mancata sostituzione di tratta al di fuori dei valori minimi di ammissione certificati in fase di collaudo a fronte di verifica annuale, etc.): l'Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 100,00 (cento) a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila). Gli inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto, a mezzo PEC, dal Responsabile del Procedimento rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell'Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione a "garanzia definitiva".

Qualora l'ammontare delle penali applicate dall'Università superi il 10% (dieci per cento) dell'importo messo a disposizione, la stessa Università potrà risolvere il proprio rapporto negoziale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 13 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Previa autorizzazione dell'Università e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, possono essere subappaltati esclusivamente i lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta.

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/16. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE**

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se il fornitore non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice

lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente indicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto, a prescindere dalla fissazione di un termine di costituzione in mora, nel caso in cui:

- l'ammontare delle penali superi il valore del 10 % dell'importo contrattuale;
- si verifichi situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della Ditta;
- la competente prefettura rilasci la comunicazione antimafia interdittiva di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 in risposta alla richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici del 14 giugno 2017.

#### **ART. 15 - RECESSO**

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle forniture consegnate, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 c.c.

#### **ART. 16 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

A carico dell'appaltatore gravano le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto, le spese di pubblicità ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Amministrazione Appaltante.

#### **ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY**

L'Università tratta i dati a essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Fornitore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **ART. 19 - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE**

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, specificate negli artt. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. sedici (16) pagine, di cui nr. quindici (15) interamente scritti e l'ultima di righe quattro (4) dandone lettura alle parti (escluso gli allegati al presente atto dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza) le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme con me, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**L'UNIVERSITÀ** (Dott. Gianni Penzo Doria)

**L'APPALTATORE** (Ing. Filippo Massimo Pipitone)

**L'UFFICIALE ROGANTE** (Sig.ra Cecilia Pellicanò)